

- 3) Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione e alla seconda questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l'altro all'articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea e agli articoli 3, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/54/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, all'epoca dei fatti applicabile

⁽¹⁾ GU L 176, pag. 37.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio)
il 6 novembre 2014 — Unione europea, agente tramite la Commissione europea/Axa Belgium SA**

(Causa C-494/14)

(2015/C 034/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Unione europea, agente tramite la Commissione europea

Convenuta: Axa Belgium SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se all'espressione «terzo responsabile» di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari europei debba essere attribuito un significato autonomo in base al diritto dell'Unione o se essa rinvii al significato che tale espressione ha nel diritto nazionale.
- 2) Nel caso in cui ad essa debba essere attribuita una portata autonoma, se essa debba essere interpretata nel senso che include qualsiasi persona alla quale possa essere imputato il decesso, l'infortunio o la malattia, o piuttosto, unicamente la persona considerata responsabile in ragione della propria colpa.
- 3) Nel caso in cui l'espressione «terzo responsabile» rinvii al diritto nazionale, se il diritto dell'Unione imponga al giudice nazionale di accogliere il ricorso surrogatorio proposto dall'Unione europea, qualora uno dei propri agenti sia stato vittima di un incidente stradale nel quale sia coinvolto un veicolo la cui responsabilità non è stata dimostrata, nella misura in cui l'articolo 29 bis della legge del 21 novembre 1989, relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motore, prevede un indennizzo automatico a favore degli utenti deboli da parte degli assicuratori che coprono la responsabilità del proprietario, del conducente o di colui che detiene il veicolo a motore coinvolto nell'incidente, senza che la responsabilità di questi ultimi debba essere dimostrata.
- 4) Se il contenuto o l'economia delle disposizioni dello statuto dei funzionari europei implichi che le spese sostenute dall'Unione europea in virtù degli articoli 73 e 78 di tale statuto debbano restare definitivamente a suo carico.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino (Italia) il 7 novembre
2014 — procedimento penale a carico di Stefano Burzio**

(Causa C-497/14)

(2015/C 034/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parte nella causa principale

Stefano Burzio

Questione pregiudiziale

Se ai sensi degli artt. 4 [del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] e 50 [della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea], sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10 bis D. lgs. 74/00 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione [del] versamento delle ritenute), sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 d. lgs. 471/97 (con l'applicazione di una sovrattassa).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 12 novembre 2014 — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

(Causa C-506/14)

(2015/C 034/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrenti: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy

Altra parte in causa: Työ- ja elinkeinoministeriö

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione 2013/448/UE⁽¹⁾ della Commissione sia invalida nella parte in cui si fonda sull'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni⁽²⁾ e violi l'articolo 23, paragrafo 3, di detta direttiva, non essendo stata emanata secondo la procedura di regolamentazione con controllo prescritta all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio⁽³⁾ e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 182/2011⁽⁴⁾. In caso di risposta affermativa, non occorrerà procedere alla risposta alle restanti questioni.
- 2) Se la decisione 2013/448/UE della Commissione violi l'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera a), della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, per non aver la Commissione preso in considerazione, nella determinazione del massimale per l'industria,:
 - (i) una parte delle emissioni verificate nel periodo 2005-2007, prodotte da attività e impianti inclusi per il periodo 2008-2012 nell'ambito di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, in ordine alle quali non sussisteva tuttavia alcun obbligo di verifica per il periodo 2005-2007 e che, pertanto, non erano registrati nel sistema CITL,
 - (ii) le nuove attività incluse nell'ambito di applicazione della direttiva sullo scambio di quote di emissioni per gli anni dal 2008 al 2012 e dal 2013 al 2020, nella misura in cui esse non erano incluse, negli anni dal 2005 al 2007, nella sfera di applicazione di detta direttiva e venissero svolte in impianti ivi già ricompresi negli anni dal 2005 al 2007,
 - (iii) le emissioni prodotte da impianti dismessi prima del 30 giugno 2011, pur in presenza di effettive emissioni verificate provenienti da tali impianti negli anni dal 2005 al 2007 e, in parte, anche negli anni dal 2008 al 2012.